



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica
Unità di direzione politica della sanità

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva in merito all'ordinanza sui diplomi, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie e all'ordinanza del DFI concernente i cicli di studio in chiropratica riconosciuti di scuole universitarie estere

3003 Berna, aprile 2007

Sommario

1	Situazione iniziale.....	4
2	Indagine conoscitiva.....	4
3	Sintesi dei risultati.....	4
4	I risultati in dettaglio	5
4.1	Ordinanza sui diplomi, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie	5
4.1.1	Osservazioni generali	5
4.1.2	I singoli articoli.....	6
	Sezione 1: Diplomi e titoli di perfezionamento	6
	Art. 1 Rilascio dei diplomi federali.....	6
	Art. 2 Titolo federale di perfezionamento	6
	Art. 3 Rilascio	6
	Art. 4 Riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati membri dell'UE e dell'AELS.....	7
	Art. 5 Esame periodico dei cicli di studio riconosciuti in chiropratica.....	7
	Sezione 2: Perfezionamento	7
	Art. 6 Durata	7
	Art. 7 Computo dei periodi di perfezionamento	7
	Art. 8 Accreditamento dei cicli di perfezionamento	8
	Sezione 3: Designazione ed esercizio della professione.....	9
	Art. 9 Designazione della professione.....	9
	Art. 10 Prestatori di servizi.....	11
	Art. 11 Esercizio della professione per titolari di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati non membri dell'UE e dell'AELS.....	11
	Art. 12 Attività dipendente.....	12
	Sezione 4: Emolumenti	13
	Art. 13	13
	Sezione 5: Disposizioni finali.....	14
	Art. 14 Disposizioni transitorie	14
	Art. 15 Modifiche del diritto vigente.....	14
	Art. 16 Diritto previgente: abrogazione.....	15
	Art. 17 Entrata in vigore	15
4.2	Ordinanza del DFI concernente i cicli di studio riconosciuti di chiropratica in scuole universitarie estere	16
4.2.1	Osservazioni generali	16
4.2.2	I singoli articoli.....	16
	Art. 1 Cicli di studio esteri in chiropratica riconosciuti.....	16
	Art. 2 Modifica del diritto previgente.....	17

Art. 3	Entrata in vigore	17
--------	-------------------------	----

Allegati

1	Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti.....	18
2	Panoramica statistica.....	20
3	Lista dei destinatari.....	21

1 Situazione iniziale

La legge sulle professioni mediche (LPMed) è stata approvata dal Parlamento nella votazione finale del 23 giugno 2006 e, salvo la sezione concernente il registro (art. 51 segg. LPMed), entrerà probabilmente in vigore il 1° settembre 2007. Occorre pertanto elaborare l'ordinanza in tale materia, in particolare per quanto concerne il rilascio di diplomi esteri e titoli di perfezionamento, nonché l'accreditamento dei cicli di perfezionamento.

Visto che sussiste una connessione materiale tra il disegno di ordinanza sui diplomi, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie e l'ordinanza del DFI concernente i cicli di studio in chiropratica riconosciuti di scuole universitarie estere, le due ordinanze sono state sottoposte insieme all'indagine conoscitiva.

2 Indagine conoscitiva

Sono stati interpellati i Cantoni e le organizzazioni intercantionali, i partiti politici, le federazioni centrali dell'economia, le organizzazioni del settore della sanità e quelle del settore della formazione nell'ambito della sanità, per un totale di 137 destinatari (cfr. Allegato 3). L'indagine conoscitiva è durata dal 20 dicembre 2006 al 19 febbraio 2007. In totale sono stati inoltrati **66 pareri e risposte**, tra le quali vi sono quelli di 24 Cantoni, 3 partiti politici e 29 altre organizzazioni e cerchie interessate, nonché quelli di 7 organizzazioni, associazioni e privati non invitati a partecipare all'indagine conoscitiva (cfr. allegato 2).

Il presente rapporto contiene la sintesi dei pareri espressi: sono dapprima presentate osservazioni generali in merito alle due ordinanze e in seguito sono esposte osservazioni più approfondite sui singoli articoli. Le abbreviazioni dei partecipanti all'indagine conoscitiva utilizzate nel presente rapporto sono elencate nell'allegato 1.

3 Sintesi dei risultati

Di massima, nel quadro dell'indagine conoscitiva le due ordinanze presentate hanno ricevuto un'accoglienza favorevole. L'ordinanza sui diplomi, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie è stata espressamente approvata da 17 interpellati, 9 altri ritengono che non sia necessario formulare osservazioni e 7 risposte rinunciano a dare un parere. Anche l'ordinanza del DFI concernente i cicli di studio in chiropratica riconosciuti di scuole universitarie estere ha suscitato l'esplicita approvazione di 10 interpellati, 14 altri hanno rinunciato a formulare osservazioni e in 4 risposte non è stato espresso un parere. Non vi sono dichiarazioni di rifiuto globale delle ordinanze. Generalmente è stata giudicata ragionevole la brevità del testo dell'«ordinanza principale» della LPMed, voluta per porre in vigore l'ordinanza per quanto possibile contemporaneamente alla legge.

In generale, la discussione è stata molto ampia. Per i Cantoni la tematica dell'esercizio della professione (Sezione 3 dell'ordinanza) assume un'importanza centrale. 4 Cantoni (Cantoni GE, ZG, AI e UR) ritengono che gli avamprogetti non apportano novità sostanziali per quanto concerne i Cantoni. I Cantoni JU e TG apprezzano gli sforzi di armonizzazione in corso sul piano federale. I Cantoni SO, ZG, AI, LU, JU, TI, TG e BS approvano espressamente le ordinanze. Nessun Cantone ha assunto una posizione di rifiuto.

Organizzazioni professionali come FMH, SSO, il Collegio di medicina di base, FMCH, la Società svizzera di ORL, nonché ASSM e CIMS, come pure il Cantone SZ si sono espressi in maniera quasi unanime sul computo dei periodi di perfezionamento trascorsi all'estero, sull'accreditamento e sulla designazione della professione. Per quanto concerne il computo dei periodi di perfezionamento, come per quanto concerne le designazioni professionali si auspica il mantenimento della normativa prevista nella vigente ordinanza sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche. Gli emolumenti per l'accreditamento sono generalmente ritenuti troppo elevati e diverse voci hanno chiesto che l'ordinamento del perfezionamento professionale sia esplicitamente menzionato in

quanto oggetto dell'accREDITAMENTO. Il nuovo statuto di professione medica universitaria ottenuto dalla chiropratica solleva diverse questioni, in particolare per quanto concerne la designazione della professione e la normativa di diritto transitorio. È inoltre stata formulata la proposta di permettere alla CDS di partecipare alla modifica della lista dei cicli di studio in chiropratica riconosciuti di scuole universitarie estere che figura nell'ordinanza del DFI.

4 I risultati dettagliati

Diversi pareri rinviano ai pareri espressi da altri interpellati; così il Collegio di medicina di base, KHM, SGAM, SSMI, SSP, ORL e FMCH, il Cantone SZ, ASSM, CIMS e università BE (facoltà di medicina) rinviano al parere della FMH.

Il parere della facoltà di veterinaria dell'Università di Zurigo (Vetsuisse) confluisce nel parere del Prorettorato dell'Università di Zurigo.

In seguito è fatta separata menzione degli interpellati i cui pareri rinviano ad altri soltanto nei casi in cui, oltre al rinvio generale, abbiano ad esprimere un parere proprio.

4.1 Ordinanza sui diplomi, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

4.1.1 Osservazioni generali

Rinunciano a formulare un parere i Cantoni UR, OW e GL, PCS, SP, SKS e PF.

Nessuna osservazione formulata dai Cantoni VS, SG, NW, GR e VS, da CDPE (nessun dubbio), COMCO, Università BA (medicina dentaria), ASA e SVS.

I Cantoni GE, ZG, AI e UR ritengono che dall'ordinanza non risulti **alcuna novità sostanziale per quanto concerne i Cantoni**.

Approvazione di massima: il Cantone SO, l'università ZH (facoltà di medicina e Vetsuisse), il Cantone ZG, ChiroSuisse nonché i Cantoni AI, LU, JU e BS, CSST SAMM, l'università BE (facoltà di medicina), il Cantone TI, PPD, il Cantone TG, OAQ, ASSM, FMH.

I Cantoni JU e TG approvano in particolare gli **sforzi di armonizzazione effettuati sul piano federale** in materia di autorizzazione all'esercizio della professione. Il Cantone JU desidera comunque attirare l'attenzione sui possibili problemi che potrebbero essere provocati dalle restrizioni che vi sono connesse; in proposito, prende conoscenza con interesse dell'articolo 11 (**Esercizio della professione per titolari di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati non membri dell'UE e dell'AELS**).

FMH, SSO e l'università BE (facoltà di medicina) si rallegrano per la brevità e la precisione dell'ordinanza, visto che la legge (LPMed) può così entrare in vigore quest'anno contemporaneamente all'ordinanza. PPD ritiene ragionevole che l'ordinanza principale della LPMed sia il più breve possibile. Infatti, in un secondo momento, dopo aver sentito la commissione delle professioni mediche, ciò permetterà di stabilire normative più specifiche adottando ordinanze separate (per esempio sui regolamenti d'esame e sul registro).

Il Collegio di medicina di base chiede che il numero delle ordinanze sia ridotto al minimo.

Il Cantone AG rileva che le normative corrispondono ampiamente alla vigente pratica consolidata.

Il Cantone ZH deplora l'impossibilità di tenere conto della direttiva UE 2005/36/CE, la cui procedura di recepimento da parte del Comitato misto non si è ancora conclusa, visto che tra pochi mesi ciò renderà necessario procedere alla modifica dell'ordinanza.

FMH, SSO e il Collegio di medicina di base fanno notare che, nel **settore del perfezionamento**, la LPMed rinvia agli **organismi incaricati del perfezionamento organizzati secondo il diritto privato**. Secondo il Cantone VD, la LPMed e le relative ordinanze controllano il perfezionamento delegandone l'esecuzione a diversi enti (in particolare per quanto concerne l'accREDITAMENTO). Il Cantone VD ritiene che

non siano chiaramente definiti i ruoli delle organizzazioni professionali a carattere nazionale (art. 25 lett. a LPMed), dell'organo di accreditamento e del controllo della qualità secondo la legge sull'aiuto alle università (LAU).

Il Cantone BL chiede che sia ripreso l'**articolo 9 della vigente ordinanza** sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche (per quanto concerne i titoli di perfezionamento riconosciuti a livello federale, cioè quelli della FMH e della SSO), poiché mancherebbe una disposizione secondo la quale i titoli di perfezionamento finora rilasciati saranno anche in futuro considerati come titoli federali.

Per quanto concerne il perfezionamento la VKZS rileva che i **dentisti** diplomati, prima di poter ottenere l'autorizzazione a praticare, dovrebbero di regola seguire in qualità di lavoratori dipendenti un **ciclo di perfezionamento obbligatorio e strutturato** della durata di almeno due anni.

PharmaSuisse ritiene che l'ordinanza dovrebbe prevedere un **titolo di perfezionamento federale** per i farmacisti in base all'articolo 5 capoverso 3 LPMed. L'università BA (scienze farmaceutiche) e il Cantone TG condividono questa osservazione.

Il Cantone TI sostiene che l'ordinanza dovrebbe precisare l'**obbligo di aggiornamento**.

L'Università BE (rettorato) sottolinea invece l'importanza della tutela che le normative previste dalle due ordinanze concederanno anche in futuro all'**autonomia universitaria negli ambiti della ricerca e dell'insegnamento**, autonomia che non sarà limitata per motivi di organizzazione.

4.1.2 I singoli articoli

Sezione 1: Diplomi e titoli di perfezionamento

Articolo 1 Rilascio dei diplomi federali

Capoverso 2

Il Cantone VD cita il rapporto esplicativo che stabilisce il diritto delle università a essere consultate in merito alla designazione dei presidenti della commissione d'esame e auspica che le università siano chiamate a fornire un'approvazione formale della designazione del presidente.

Articolo 2 Titolo federale di perfezionamento

In generale

CUS ritiene che le conseguenze del non accreditamento di un ciclo di perfezionamento non siano chiare.

Capoverso 1

Lettera a

Per evitare incomprensioni, CDS propone di riformulare come segue il testo del rapporto esplicativo sulla presente ordinanza: «I titoli non compresi nell'Accordo sulla libera circolazione non permettono ai lavoratori svizzeri di accedere al mercato europeo del lavoro.»

Lettera c

ChiroSuisse approva la normativa, in particolare l'allegato 3.

Secondo CDS, la nota a piè di pagina 19 nell'allegato 3 suscita l'impressione che, anche per la chiropratica, sussista una direttiva settoriale che prevede un reciproco riconoscimento dei cicli di perfezionamento e dei corrispondenti titoli, come avviene per le altre professioni mediche. Per evitare malintesi e incomprensioni, dovrebbe essere omessa la citazione della normativa generale prevista dalla direttiva 89/48/CEE. Inoltre, secondo CDS e il Cantone BE, impiegando l'espressione «chiropratico specialista» per designare un titolo di perfezionamento si suscita l'impressione che nel settore della chiropratica, come nei settori della medicina umana e dentaria, vi siano più cicli di perfezionamento. Si dovrebbe cercare una soluzione migliore.

Capoverso 3 nuovo

Il rettorato dell'università BE raccomanda di riprendere anche nell'articolo 2 la regola enunciata dall'articolo 1 capoverso 3 e di istituire in seno all'Amministrazione federale una funzione incaricata di SSRavare l'apposito servizio della Commissione delle professioni mediche.

Articolo 3 Rilascio

In generale

CDS propone di sostituire la nozione di «rapporti di diritto civile» con la nozione di «rapporti di diritto dello stato civile». Il Cantone AI considera «misterioso» l'enunciato «sono rilasciati alla data del loro ottenimento secondo i rapporti di diritto civile».

Articolo 4 Riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati membri dell'UE e dell'AELS

Capoverso 1

Lettera e

Secondo CDS la formulazione suscita l'impressione che, anche per la chiropratica, sussiste una direttiva settoriale che prevede un reciproco riconoscimento dei diplomi come avviene per le altre professioni mediche. Per evitare incomprensioni e malintesi dovrebbe essere omessa la citazione della normativa generale prevista dalla direttiva 89/48/CEE.

Capoverso 2

ChiroSuisse auspica una propria rappresentanza in seno alle sezioni.

Capoversi 3 e 4

Ispirandosi all'articolo 1 LPMed (nell'interesse della sanità pubblica), Better Praxismanagement vorrebbe obbligare la Commissione delle professioni mediche a richiedere presso il servizio estero competente un attestato per il riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento esteri.

CDS e il Cantone AI danno del capoverso 3 un'interpretazione secondo la quale esso si applica a tutti i diplomi e titoli di perfezionamento esteri. Il Cantone AI vorrebbe modificare il titolo dell'articolo dandogli una formulazione più ampia, CDS auspica invece che sia modificata la sequenza dei capoversi 3 e 4 perché ritiene che susciti l'impressione che il riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati membri dell'UE e dell'AELS costituisca un caso particolare.

Articolo 5 Obiettivi generali della formazione e del perfezionamento

Capoverso 2

Sulla base della propria pratica in materia di riconoscimento dei programmi di formazione secondo il diritto previgente, CRS ritiene che il controllo dei cicli di studio riconosciuti dovrebbe essere effettuato ogni cinque anni e non ogni sette.

Sezione 2: Perfezionamento

Articolo 6 Durata

Allegati 1-3: sia CSST sia SSP osservano che l'orario di lavoro massimo (50 ore) in vigore dal 1° gennaio 2005 per i medici assistenti non permette di portare a termine il perfezionamento. Va perciò considerata la possibilità di prolungare la durata del perfezionamento.

Articolo 7 Computo dei periodi di perfezionamento

Capoverso 2

FMH, CDS, VKZS, il Cantone FR, l'università BE (rettorato e facoltà di medicina), SSMI, il Collegio di medicina di base, VSAO e FMCH ritengono che il presente capoverso debba essere sostituito dalla normativa prevista nell'articolo 7 capoverso 2 della vigente ordinanza sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche: «Sempreché l'equivalenza dei centri di perfezionamento sia comprovata, i periodi di perfezionamento svolti all'estero possono essere computati **nella misura del 50 per cento al massimo rispetto al perfezionamento specifico necessario per un titolo federale di perfezionamento**. Al fine di essere computati integralmente o parzialmente per un titolo federale di perfezionamento, i periodi di perfezionamento

devono in ogni caso essere attestati dalla competente autorità del Paese in questione.» Essi motivano la loro opinione con i seguenti argomenti. Primo, la normativa ha fornito buone prove in particolare per quanto concerne la comprova dei periodi di perfezionamento da parte delle autorità competenti del Paese interessato. Secondo, sarebbe necessario concedere un titolo federale perfino a persone che non hanno seguito nemmeno un giorno di perfezionamento in Svizzera e ciò metterebbe in questione gli sforzi di miglioramento della qualità. Terzo, non sarebbe più garantita la parità di trattamento per quanto concerne la concessione del titolo di medico specialista.

VSAO chiede per lo meno una definizione più precisa della nozione di «periodo» e del numero massimo di periodi computabili.

FMH, LA, WA, SSO, l'università ZH (Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde) e il Cantone SZ chiedono (inoltre) che per ottenere un titolo di perfezionamento federale vadano **effettuati in Svizzera almeno due anni** del periodo di perfezionamento computabile. Questa richiesta viene motivata anche facendo valere che la normativa prevista non permetterebbe ai medici di acquisire conoscenze sufficienti riguardo al sistema sanitario e alle assicurazioni sociali svizzeri; in questo senso si sono espressi anche la facoltà di medicina dell'università BE e il Collegio di medicina di base.

Anche WA raccomanda che per ottenere il titolo di medico o dentista specialista svizzero sia obbligatorio effettuare in Svizzera almeno due anni del perfezionamento specialistico. Altrimenti questa disposizione diverrebbe un incentivo all'esportazione del perfezionamento e non permetterebbe di esercitare un influsso sulla qualità richiesta in materia di perfezionamento. In nessun Paese membro dell'UE sarebbe peraltro possibile concedere un titolo in tal modo.

FMH si esprime sul rinvio alle direttive settoriali contenuto nel rapporto esplicativo. Non si sarebbe tenuto conto del fatto che il campo d'applicazione di tali direttive è limitato agli Stati membri dell'UE. Il testo dell'ordinanza non prevede limiti e obbliga gli organismi competenti in materia di perfezionamento a valutare periodi di perfezionamento effettuati in ogni Paese (nello stesso senso si esprime il Cantone FR).

Better Praxismanagement ritiene che si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di riconoscere anche i periodi di perfezionamento effettuati in Paesi che non sono membri dell'UE (come per esempio USA e Canada).

PPD attira in generale l'attenzione sui criteri da applicare per comprovare esattamente l'equivalenza dei cicli di formazione seguiti all'estero, e attestati dalle autorità, e per tenere conto degli standard svizzeri in materia di prestazioni e qualità. Potrebbero in particolare sussistere incertezze per quanto concerne la parità di trattamento nella concessione di titoli di medico specialista.

Articolo 8 Accreditamento dei cicli di perfezionamento

In generale

WA teme che, a scadenza settennale, gli organi preposti all'accREDITAMENTO siano oberati dalle loro mansioni; ciò potrebbe essere evitato prevedendo procedure separate per l'accREDITAMENTO degli ordinamenti superiori di perfezionamento delle organizzazioni responsabili e per l'accREDITAMENTO dei singoli titoli di specialista; tali procedure varrebbero per i corrispondenti titoli. WA raccomanda inoltre un accREDITAMENTO globale degli ordinamenti di perfezionamento delle organizzazioni responsabili.

In proposito pharmaSuisse critica la mancanza di criteri che fungano da base all'accREDITAMENTO.

OAQ vuole ottimizzare lo svolgimento temporale della procedura di accREDITAMENTO, sottoponendo per quanto possibile contemporaneamente a DFI e OAQ i rapporti di autovalutazione.

Capoverso 1

Il Cantone TG approva che l'organo di accREDITAMENTO e di garanzia della qualità (OAQ) sia l'istanza di accREDITAMENTO anche per quanto concerne il perfezionamento nelle professioni mediche universitarie. Esso accoglie con uguale favore la competenza di un'unica istanza in materia di accREDITAMENTO, sia per quanto concerne i cicli di formazione sia per quanto riguarda i cicli di perfezionamento.

Capoverso 2

CUS suggerisce di adottare una regola che prescriva il momento nel quale va presentata la domanda di accreditamento di nuovi corsi e si chiede se occorre prevedere una procedura preliminare di accreditamento per i nuovi programmi non ancora iniziati.

Secondo Better Praxismangement, se paragonato al ciclo complessivo di accreditamento, il termine di 2 anni sarebbe troppo lungo e propone che sia ridotto a 12 o 18 mesi.

Capoverso 3

VSAO propone di limitare le proprie autovalutazioni a due lingue nazionali: tedesco e francese.

Capoverso 5

CUS ritiene che l'UFSP dispone di una base legale sufficiente per la pubblicazione delle decisioni e dei rapporti. A titolo di esempio aggiunge che manca invece la base legale necessaria affinché, dopo la decisione dell'istanza d'arbitrato, siano effettuate le pubblicazioni relative a una procedura di accreditamento svoltasi conformemente alla convenzione di cooperazione e alla legge sull'aiuto alle università (LAU); il consenso degli interessati è necessario per la pubblicazione.

Capoverso 6 nuovo

FMH, SSO, università ZH (Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde), il Collegio di medicina di base e FMCH propongono un nuovo capoverso secondo il quale **l'ordinamento del perfezionamento è l'oggetto dell'accREDITAMENTO:**

«Un organismo responsabile di più titoli di perfezionamento può stabilire nel suo ordinamento del perfezionamento principi generali validi per tutti i titoli che amministra. Questo ordinamento del perfezionamento costituisce parte integrante dell'accREDITAMENTO e prevede in particolare disposizioni su:

- le competenze dei diversi organi, in particolare dell'istanza di ricorso;
- le condizioni e la procedura per il riconoscimento dei centri di perfezionamento (soltanto FMH, università ZH e Collegio di medicina di base) e il direttore dei programmi di perfezionamento riconosciuti (soltanto università ZH);

- valutazione formativa e riassuntiva di coloro che seguono un ciclo di perfezionamento.»

Da questo nuovo capoverso dovrebbe risultare una maggiore semplicità nella valutazione, così come una procedura più efficiente e meno costosa. SSO rileva inoltre che il proprio ordinamento del perfezionamento contiene principi generali che si applicano a tutti e quattro i titoli di perfezionamento rilasciati nel settore della medicina dentaria. Dal canto suo FMH ritiene che il proprio ordinamento in materia di perfezionamento contiene principi generali e strumenti per il controllo della qualità che si applicano a tutti i 44 titoli di perfezionamento di cui è responsabile.

Per i medesimi motivi il Cantone SZ vorrebbe che un'organizzazione sia competente per la definizione di un ordinamento in materia di perfezionamento. La facoltà di medicina dell'università BE vorrebbe concedere all'organizzazione responsabile per il perfezionamento medico la possibilità di stabilire principi generali (competenza di un singolo organo, riconoscimento di centri di perfezionamento, valutazione delle persone che seguono un ciclo di perfezionamento). SSMI si dichiara favorevole alla menzione dell'ordinamento in materia di perfezionamento nell'ordinanza e vorrebbe che fossero approvati una volta per tutte i principi generali dell'ordinamento in materia di perfezionamento applicabili a tutti i cicli di perfezionamento.

Sezione 3: Designazione ed esercizio della professione

Articolo 9 Designazione della professione

In generale

Il Cantone BS fa riferimento alla designazione professionale dei dentisti e sottolinea l'importanza dal profilo qualitativo dell'impiego di un'unica designazione della professione. Tale Cantone considera che ciò sia garantito dalle direttive CEE soltanto in seno alla CEE. Inoltre, le diverse possibili denominazioni del titolo di dottore sono fonte di problemi (per esempio Dr. med.dent., Master of Swiss Dentistry ecc.).

SSMI ritiene necessaria una limitazione delle designazioni della professione.

VSAO chiede che sia conservata la normativa di cui all'articolo 5 dell'ordinanza sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche (vedi ugualmente FMH, WA, LA, SSO; Collegio di medicina di base, università ZH, università BE, Cantoni SZ e FR al

capoverso 3). La disposizione proposta non vieta l'impiego di diplomi e titoli di perfezionamento esteri non riconosciuti. I summenzionati interpellati propongono inoltre che ogni titolo di perfezionamento contenga l'indicazione del Paese in cui è stato ottenuto (per esempio per i titoli federali la sigla FMH). Better Praxismanagement è favorevole a tale proposta e ritiene che, anche nel registro delle professioni mediche, **vada sempre indicato il Paese che ha rilasciato il diploma o il titolo di perfezionamento.** In proposito, SAMM invita «a rinunciare al titolo di chiropratico con diploma federale» e di «conferire invece un titolo adeguato alla formazione estera» perché i chiropratici potrebbero essere assimilati a medici generici o specialisti anche se i tempi della loro formazione sono più brevi rispetto a quelli necessari alla formazione dei medici.

Il Cantone TI auspica che l'articolo sia completato con una normativa concernente il titolo di professore perché nel Cantone si sono verificati casi di usurpazione del titolo (vedi Sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 12.5.2007 n. 52.2005.25).

Capoverso 1

Il Cantone GE ritiene fuorviante il termine «également» impiegato nella versione francese e propone di riformulare l'ultima frase come segue: «...les dénominations peuvent être suivies de la mention de l'énoncé dans la langue nationale du pays qui les a octroyés, avec la mention du pays de provenance.».

Capoverso 2

Il Cantone BS concorda con i titoli di perfezionamento elencati nell'Allegato 2.

L'università BE (rettorato) chiede che siano raccolti e pubblicati i sinonimi utilizzati nella pratica per indicare i titoli di perfezionamento, oppure che l'allegato all'ordinanza preveda una normativa in proposito. Inoltre, la disposizione (i titoli di perfezionamento esteri dovrebbero essere utilizzati nel testo ufficiale nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine) va completata facendo sì che, se necessario, i titolari di questi titoli provvedano da sé alla traduzione.

pharmaSuisse chiede un corrispondente complemento per quanto concerne i farmacisti.

Capoverso 3

FMH, Collegio di medicina di base, FMCH, WA, SSO, università ZH (Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde), università BE (rettorato e facoltà di medicina), nonché i Cantoni SZ e FR **propongono** di mantenere il principio sancito dalla disposizione vigente (art. 5 cpv. 3 dell'ordinanza sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche) per evitare che i pazienti diano interpretazioni erranee a titoli sconosciuti in Svizzera; **con l'eccezione tuttavia delle persone elencate dall'articolo 36 capoverso 3 LPMed** (FMH, università BE, Cantone FR). FMH vorrebbe far precedere la nuova disposizione dalla regola vigente: «I diplomi e i titoli di perfezionamento non riconosciuti conformemente alle direttive 93/16/CEE, 78/686/CEE, 85/433/CEE e 78/1026/CEE non possono essere usati per la designazione della professione. Ciò non vale per le persone di cui all'articolo 36 capoverso 3 della legge, le quali possono usare il loro diploma e il loro titolo di perfezionamento nel tenere e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine.» Dovrebbe così «essere garantiti i limiti posti alla denominazione di qualsivoglia titolo e diploma estero.»

LA segue il medesimo orientamento proponendo che l'impiego di diplomi e titoli di perfezionamento in quanto designazioni della professione sia limitato ai titoli e diplomi federali e a quelli di provenienza estera che sono formalmente riconosciuti. Infatti, l'impiego di documenti esteri non riconosciuti come designazioni della professione potrebbe far credere che tali documenti siano in realtà stati riconosciuti.

Il Cantone TI chiede che sia prevista la designazione dei titoli anche in una lingua nazionale svizzera (traduzione), affinché la Commissioni delle professioni mediche disponga di una corretta equivalenza; per le lingue poco diffuse ciò può essere importante.

Capoverso 4

VKZS propone il seguente complemento: «I diplomi e i titoli di perfezionamento non riconosciuti conformemente alle direttive UE non possono essere utilizzati come designazioni della professione. I Cantoni»

Il Cantone GE precisa quanto segue: «I Cantoni adottano le misure necessarie in caso di impiego scorretto della designazione professionale.» Anche per i Cantoni ZH, BE e AI la normativa manca di precisione. Il Cantone ZH fa notare che dal rapporto esplicativo risulta una competenza cantonale per intervenire in caso di impiego illecito della designazione di un titolo di perfezionamento federale o di un

titolo di perfezionamento estero riconosciuto. Il Cantone BE propone concretamente di sopprimere il capoverso oppure di riprendere per analogia la formulazione di cui all'articolo 41 capoverso 2 LPMed.

Articolo 10 Prestatori di servizi

In generale

Il Cantone FR chiede che nell'allegato alla presente ordinanza figurino una lista delle autorità competenti degli Stati di domicilio come pure dei titoli rilasciati da tali Stati. Inoltre l'articolo dovrebbe prescrivere che il documento non deve essere stato emanato da più di 12 mesi (vedi articolo 17 capoverso 4 della direttiva 93/16/CEE) e che, se necessario, occorre allegare una traduzione autenticata in una lingua nazionale svizzera.

Il Cantone GE fa notare che le direttive UE, per quanto concerne i farmacisti, non prevedono alcuna regola dei 90 giorni.

Il Cantone LU approva una normativa chiara e unificata a livello nazionale svizzero che prescriva le condizioni poste all'attività delle persone provenienti da Paesi europei che prestano servizi per un periodo di 90 giorni.

Capoverso 1

Better Praxismanagement critica la mancanza dell'indicazione del periodo durante il quale vanno presentati i documenti. Parte dal presupposto che la presentazione vada rinnovata ogni anno civile. Inoltre, occorre procedere a una verifica ufficiale dell'esistenza dell'indirizzo del prestatore straniero di servizi nello Stato di partenza.

Lettera a

CDS fa la seguente osservazione sul rapporto esplicativo: la citazione della direttiva 2005/35/CE è inesatta in quanto, secondo l'articolo 8 della direttiva, per quanto concerne le professioni mediche (salvo i chiropratici) nemmeno per la prima prestazione di servizi occorre ormai presentare un diploma riconosciuto o un titolo di perfezionamento (articolo 7 capoverso 4). Se la Svizzera recepisce tale direttiva, la lettera a diviene caduca.

Il Cantone FR propone che il prestatore di servizi sia tenuto ad allegare una decisione di riconoscimento del suo diploma.

Lettera b

A questo proposito occorre unicamente recepire la direttiva europea (Cantone FR).

Capoverso 2

CDS fa la seguente osservazione sul rapporto esplicativo: la citazione della direttiva 2005/35/CE è inesatta in quanto, secondo l'articolo 8 della direttiva, per quanto concerne le professioni mediche (salvo i chiropratici) nemmeno per la prima prestazione di servizi occorre ormai presentare un diploma riconosciuto o un titolo di perfezionamento (articolo 7 capoverso 4). Se la Svizzera recepisce tale direttiva, il capoverso 2 diviene caduco.

Il Cantone FR propone che il prestatore di servizi sia tenuto ad allegare una decisione di riconoscimento del suo diploma.

Articolo 11 Esercizio della professione per titolari di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati non membri dell'UE e dell'AELS

In generale

Il Cantone ZG giudica la normativa complicata ma globalmente applicabile nella pratica.

CRS constata incoerenze tra la LPMed e gli articoli 68 della legge federale sulla formazione professionale (LFPr), 69 della relativa ordinanza (OFPr) e 5 dell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali (OSUP). L'articolo 15 LPMed contraddice la regola sancita dall'articolo 11 del progetto di ordinanza.

Secondo pharmaSuisse manca la regolamentazione del riconoscimento indiretto nel caso in cui uno Stato membro dell'UE riconosca il diploma.

Per Vetsuisse e l'università ZH non è chiaro se possano esercitare un'attività dipendente i titolari di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati non membri dell'UE e dell'AELS che, secondo l'articolo 11, non possono esercitare un'attività indipendente.

Capoverso 1

Lettera a

VKZS chiede che la normativa si applichi anche ai responsabili di centri universitari (di medicina dentaria) o di centri di perfezionamento accreditati. SSO e l'università ZH (Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde) propongono la seguente formulazione per analogia: «insegnano in un ospedale o in un centro universitario di medicina dentaria nell'ambito di un ciclo di studio o di perfezionamento accreditato, oppure in un centro di perfezionamento accreditato, ed esercitano liberamente la professione in tale ospedale; o ».

Il Cantone GE accoglie favorevolmente questa disposizione che soddisfa le necessità degli ospedali.

Lettera b

I Cantoni BL, JU e LU approvano la disposizione secondo la quale anche i titolari di diplomi rilasciati da Stati non membri dell'UE e dell'AELS possono esercitare liberamente la professione nelle regioni in cui la copertura sanitaria è insufficiente. Questa regola soddisfa una necessità dei Cantoni e **contribuisce a garantire l'approvvigionamento medico**. Il Cantone GE non fa conto di trovarsi in una situazione in cui debba comprovare l'insufficienza della copertura sanitaria.

CDS approva in particolare la prescrizione che impone di padroneggiare una lingua nazionale (anche CRS); si chiede ugualmente perché tale regola non sia stata sancita nella legge e per quale ragione valga soltanto nel caso di cui alla lettera b.

L'università BE (rettorato) critica l'impiego della nozione di «Gebiet» che può assumere un'accezione geografica come può designare un campo di specializzazione. Rileva inoltre che non emerge né dal testo dell'ordinanza né dal rapporto esplicativo quale sia l'autorità concretamente competente per accertare l'adempimento di questi criteri e per procedere alle relative valutazioni. Occorre una formulazione che apporti gli opportuni chiarimenti.

Capoverso 2

I Cantoni LU e TI ritengono importante che la Commissione delle professioni mediche proceda a un esame materiale dell'equivalenza dei diplomi e dei titoli di perfezionamento, come enunciato da questa norma. Nemmeno il Cantone JU si dichiara contrario ma vorrebbe piuttosto che ai Cantoni venisse concesso un margine di manovra sufficientemente esteso.

Secondo il Cantone ZH non vi sono ragioni di interpellare la Commissione delle professioni mediche per un nuovo esame, dal momento che una responsabilità d'insegnamento presuppone elevate qualifiche scientifiche che sono controllate nel quadro della procedura di reclutamento (si riferisce alla lettera a). Il capoverso 2 dovrebbe applicarsi soltanto nei casi di cui al capoverso 1 lettera b del presente articolo.

Per il Cantone BE è compito dell'interessato procurarsi un attestato di equivalenza. Il capoverso va formulato in modo tale che il rilascio di un attestato di equivalenza possa essere chiesto alla Commissione delle professioni mediche dai titolari di un diploma o di un titolo di perfezionamento rilasciato da uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sul reciproco riconoscimento. Tale attestato deve essere presentato all'autorità cantonale competente per il rilascio dell'autorizzazione di esercizio della professione.

Capoverso 3

Il Cantone VD ritiene incomprensibile che la mobilità di un medico non europeo sia oggetto di queste restrizioni.

Vetsuisse e l'università ZH osservano che la nozione di «ospedale» non è chiaramente definita per quanto concerne il settore della medicina veterinaria e ritengono che occorre determinare se anche le cliniche private sono comprese in tale nozione.

Articolo 12 Attività dipendente

I Cantoni BE, FR e SH sottolineano che **la competenza di regolamentare l'attività dipendente spetta ai Cantoni**. Il presente articolo deve essere stralciato (Cantoni BE e SH: vedi Messaggio ad articolo 34 LPMed). La LPMed non menziona più l'attività professionale dipendente. Per conservare la presente disposizione, occorre modificarla rendendo possibile l'esercizio di un'attività dipendente sotto la vigilanza

del titolare di un titolo federale di perfezionamento o di un titolo di perfezionamento di cui è stata riconosciuta l'equivalenza conformemente all'articolo 36 capoverso 3 LPMed (Cantone FR). L'università BE (facoltà di medicina) propone una normativa che permette ai medici con diplomi esteri di esercitare l'attività professionale dipendente. Il Cantone SH auspica invece che, nel caso in cui l'articolo sia conservato, sia chiaramente stabilito che i Cantoni possono esigere il rispetto di un obbligo di notifica da parte delle persone che esercitano l'attività dipendente.

Anche CDS ritiene superflua la presente normativa poiché la necessità del perfezionamento risulta dall'articolo 36 capoverso 2 LPMed e propone la seguente riformulazione della disposizione: «Chi ha ottenuto il diploma federale di chiropratico o un titolo equivalente può esercitare un'attività dipendente ...», per garantire che i chiropratici che hanno superato l'attuale primo esame intercantonale possano esercitare anche sotto la vigilanza di un chiropratico con diploma intercantonale. ChiroSuisse ravvisa una soluzione che consiste nell'equiparare i chiropratici che si sono occupati del perfezionamento di medici assistenti ai titolari di un titolo federale di perfezionamento.

VKZS rileva che i medici dentisti non sono più menzionati perché la LPMed riconosce la loro abilitazione a praticare al termine della formazione. Per i Cantoni da ciò deriva una necessità di disciplinare il settore. Per il Cantone TI non è chiaro se questo articolo escluda di proposito la possibilità per i titolari di titoli di perfezionamento di esercitare, come è abituale in certi Cantoni, l'attività dipendente presso un altro medico. Il Cantone TI auspica una regola che non sia fonte di dubbi e regoli il problema anche per quanto concerne la fatturazione delle prestazioni secondo la LAMal e il blocco delle autorizzazioni. Anche santésuisse mette in guardia nei confronti di una possibile interpretazione della disposizione da parte di medici e chiropratici secondo la quale sarebbe possibile esercitare l'attività dipendente senza disporre dell'autorizzazione cantonale e fatturando le prestazioni all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Secondo l'articolo 36 LAMal i medici con un diploma di perfezionamento possono fatturare le loro prestazioni all'assicurazione malattie. Inoltre, la LAMal prevede un blocco delle autorizzazioni secondo il quale possono essere autorizzati nuovi prestatori di servizi soltanto se ne sussiste la necessità (articolo 55 LAMal e ordinanze cantonali). santésuisse propone di completare l'articolo come segue: «...le prestazioni possono essere fatturate a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie soltanto se sono adempiute le condizioni prescritte dalla legge federale sull'assicurazione malattie, in particolare dagli articoli 36, 36a e 55a LAMal, nonché le condizioni previste nell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), in particolare dagli articoli 38, 39 e 44 OAMal.»

Capoverso 2 nuovo

Il Cantone BS propone la seguente riformulazione (sebbene dall'articolo 36 risulti che soltanto a medici e chiropratici occorre un titolo di perfezionamento per esercitare l'attività indipendente): «La normativa in merito all'attività dipendente dei dentisti, farmacisti e veterinari è di competenza cantonale.»

Sezione 4: Emolumenti

Articolo 13

Capoverso 1 /Allegato 5

L'università BA (scienze farmaceutiche) non ritiene ragionevole prelevare, in aggiunta agli emolumenti d'esame, emolumenti per il rilascio dei diplomi. PPD suggerisce di controllare nuovamente le stime che trova un po' eccessive. In virtù del principio di equivalenza e di quello della copertura dei costi, anche pharmaSuisse ritiene che gli emolumenti per il riconoscimento di diplomi esteri siano troppo elevati e che un aumento di 580.- CHF. sia sproporzionato; è ugualmente ritenuto esagerato l'emolumento di accreditamento in particolare in materia di perfezionamento.

Allegato 5 numero 6

SSO, università ZH (Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde), il Cantone SZ, SSMI, FMH (a cui si aggiunge il Collegio di medicina di base) sono dell'opinione che i costi di accreditamento non debbano essere stimati forfetariamente tra 30 000 e 60 000 franchi, ma che vadano piuttosto calcolati da 5000 a 50 000 franchi ciascuno in funzione del numero dei titoli rilasciati dall'organismo responsabile del perfezionamento.

Motivazione: FMH dovrebbe pagare ogni sette anni un importo massimo di 2,6 milioni di franchi per gli emolumenti di accreditamento (senza autovalutazione). SSO dovrebbe sostenere una spesa di 240 000 franchi.

L'università BE (facoltà di medicina) ritiene eccessivo l'importo previsto di 30 000-60 000 franchi e ne chiede un'adeguata riduzione. FMCH propone di calcolare gli emolumenti in funzione dell'onere ma fatturando al massimo 40 franchi per ogni titolo rilasciato dall'organismo responsabile del perfezionamento.

Sezione 5: Disposizioni finali

Articolo 14 Disposizioni transitorie

CDS sostiene che mancano disposizioni transitorie per i chiropratici muniti di un diploma intercantonale che già esercitano la professione in qualità di indipendenti. Una coesistenza di titoli intercantionali e federali avrebbe come conseguenza che i chiropratici con un diploma intercantonale potrebbero esercitare come indipendenti con un'autorizzazione cantonale di esercizio della professione ma che tale non sarebbe il caso per i chiropratici con diploma federale. Pertanto una normativa transitoria concernente i chiropratici con diploma intercantonale deve permettere loro di acquisire il titolo di perfezionamento federale senza che sia necessario soddisfare ulteriori esigenze.

Proposta: «Dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il titolo di chiropratico con diploma intercantonale della CDS è considerato un titolo di perfezionamento federale quale chiropratico specialista». ChiroSuisse sente la mancanza di una normativa chiara e specifica per quanto concerne il perfezionamento attuale dei chiropratici.

Manca inoltre, secondo CDS, una normativa per le persone che hanno superato soltanto il primo esame intercantonale e intendono seguire il perfezionamento (secondo la LPMed occorre un diploma federale).

Proposta: «Sono considerati titolari «di un diploma federale» conformemente all'articolo 19 capoverso 1 LPMed i chiropratici che all'entrata in vigore della presente ordinanza hanno superato la prima parte dell'esame intercantonale.»

CDS ritiene inoltre che manca una disposizione per disciplinare l'applicazione del diritto previgente ai chiropratici finora sottoposti a una normativa intercantonale (vedi articolo 62 LPMed).

Il Cantone TI accoglie favorevolmente le disposizioni transitorie, ma rimarrebbe irrisolto il dubbio quanto alla validità delle autorizzazioni prima dell'entrata in vigore della legge.

pharmaSuisse chiede disposizioni transitorie specifiche per i farmacisti.

Capoverso 7

Il dr. Lavanchy (SAMM) sottolinea che il perfezionamento è di competenza della FMH e reputa perciò inopportuno che la legge e le ordinanze prescrivano condizioni per il conferimento del titolo di perfezionamento. Propone di stralciare il capoverso 7 o di introdurre un riferimento all'organismo responsabile del perfezionamento, vale a dire la FMH, senza definire più precisamente le esigenze (numero di ore).

Il Cantone BS ritiene inadeguata la nozione di «aggiornamento sull'intero arco della vita» e propone di sostituirla con la formulazione «... oltre a ciò vanno effettuate 80 ore annue di perfezionamento per la durata complessiva dell'attività professionale». (università BE, facoltà di medicina: sostituire "sull'intero arco della vita" con "per la durata dell'esercizio della professione"). Il Cantone BS rileva che un controllo attendibile di questa esigenza comporterebbe una notevole mole di lavoro per i Cantoni.

Articolo 15 Modifiche del diritto vigente

In generale

I Cantoni FR e BE indicano che gli articoli 36 capoverso 3 LPMed e 11 della presente ordinanza rendono necessaria la modifica dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal). Il Cantone BE sostiene che, dopo la modifica degli articoli 39, 41 e 43 OAMal, non possono essere considerati prestatori di servizi secondo la LAMal/OAMal, visto che non dispongono di un diploma o di un titolo di perfezionamento riconosciuto, i titolari di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati che non sono membri dell'UE e dell'AELS che sono stati autorizzati all'esercizio indipendente della professione. Pertanto una modifica della OAMal dovrebbe permettere a queste persone di ottenere un attestato di equivalenza che li parifichi ai titolari di un diploma federale.

Ad articolo 44 Chiropratici

ChiroSuisse parte dal presupposto che i titolari di un'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione indipendente e della corrispondente autorizzazione a fornire prestazioni a carico di casse malati private non devono essere obbligati a ottenere nuovamente un attestato secondo l'articolo 44 capoverso 1 OAMal (disegno). Un tale onere amministrativo può essere evitato. ChiroSuisse propone un nuovo capoverso 2: «I titolari di un'autorizzazione cantonale all'esercizio indipendente della professione non sono tenuti a presentare l'attestato.»

Articolo 16 Diritto previgente: abrogazione

Nessuna osservazione

Articolo 17 Entrata in vigore

Nessuna osservazione

4.2 Ordinanza del DFI concernente i cicli di studio riconosciuti di chiropratica in scuole universitarie estere

4.2.1 Osservazioni generali

Rinunciano a esprimere un parere: i Cantoni SZ e GL, SP e PF.

Nessuna osservazione: i Cantoni FR (siccome spetta a CDS), BL, GE (visto che per i Cantoni non vi sono modifiche), BS, SG, TI (approvazione generale), VD, SH, VS, ZH, NW e GR, nonché CDPE e COMCO.

Approvazione esplicita: i Cantoni LU, SO, ZG, JU, AI (nessuna obiezione), TI e TG, nonché PPD, SAMM e CSST.

Il Cantone JU è scettico nei confronti della decisione di assimilare il trattamento della professione di chiropratico a quello delle professioni mediche universitarie. Rimangono inoltre attuali le disposizioni della CDS in materia di valutazione dei chiropratici.

Il Cantone TG fa valere che l'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) abilita i Cantoni a riconoscere anche l'equivalenza di un'altra scuola di chiropratica in aggiunta a quelle citate dalla presente ordinanza e critica la mancanza di questa «ragionevole» normativa nell'ordinanza sottoposta all'indagine conoscitiva. Ritiene tuttavia che l'articolo 33 LPMed non escluda tale possibilità a priori.

SSR chiede che la popolazione sia informata sulle differenze tra la formazione e le competenze dei chiropratici e dei reumatologi (anche per quanto concerne il titolo che ottengono). La legislazione va modificata affinché le attività chiropratiche possano essere praticate soltanto previa ricetta medica.

4.2.2 I singoli articoli

Articolo 1 Cicli di studio esteri in chiropratica riconosciuti

CDS propone l'inserimento nella lista delle seguenti scuole:

- Anglo-European College of Chiropractic (AECC), Bournemouth, Dorset, UK
- Welsh Institute of Chiropractic (WIOC), University of Glamorgan, Wales, UK
- Institut Franco-Européen de Chiropratique (IFEC), Ivry-Sur-Seine, France
- Université du Québec à Trois-Rivières in Québec UQTR - Département de Chiropratique
- Syddansk Universitet - Institut for Idrmt og Biomekanik (10B)

ChiroSuisse propone di riprendere nella lista i cicli di studio presso i seguenti centri di formazione:

- Canadian Memorial Chiropractic College, 6100 Leslie Street, Toronto, Ontario M2H 3J1, CANADA
- Logan College of Chiropractic, 1851 Schoettler Road, Chesterfield, Missouri 64131, USA
- National University of Health Sciences, 200 East Roosevelt Road, Lombard, Illinois 60148-4583, USA
- Northwestern Health Sciences University, 2501 W. 84th St., Bloomington, Minnesota

55431, USA

- Palmer College of Chiropractic, 1000 Brady Street, Davenport, Iowa 52803-5287, USA
- Syddansk Universitet Odense, University of Southern Denmark, Campusvej 55, 5230 Odense M, DENMARK
- Université du Québec à Trois-Rivières, 3351, Boul. des Forges, C.P. 500, Trois-Rivières, Québec G9A 5H7, CANADA
- Western States Chiropractic College, 2900 N.E., 132nd Avenue, Portland, Oregon 97230, USA

e di sopprimere i seguenti:

- Cleveland Chiropractic College, 6401, Rockhill Road, Kansas City, Missouri 64131, USA;
- Los Angeles College of Chiropractic, Southern California University of Health Sciences, 16200 East Amber Valley Drive, Box 1166, Whittier, California 90609, USA
- New York Chiropractic College, 2360 State Route 89, Box, 800, Seneca Falls, New York 13148-0800, USA
- Palmer College of Chiropractic West, 90 E. Tasman Drive, San José, California 95134, USA
- Texas Chiropractic College, 5912 Spencer Highway, Pasadena, Texas 77505-1699, USA

Secondo l'università BE (rettorato) non è chiaro se e in quale misura le università svizzere e altre scuole superiori svizzere che propongono cicli di studio in ambito medico siano state consultate ai fini della redazione della lista; accoglierebbe con favore la concessione di un diritto ad essere consultate. Dal canto suo il Cantone BE si dice sorpreso che la lista comprenda soltanto centri di formazione americani e canadesi e che siano stati omessi gli istituti delle università europee.

Better Praxismanagement propone di pubblicare in internet i cicli di studio menzionati.

Capoverso 2 nuovo

ChiroSuisse non esclude la possibilità che altri centri di formazione, soprattutto in Europa, adempiano i criteri e rileva che presto la seguente scuola

- Anglo-European College of Chiropractic AECC, Bournemouth

potrà essere aggiunta alla lista.

Proposta, capoverso 2: "La presente lista può essere emendata d'intesa con l'associazione specialistica."

Articolo 2 Abrogazione del diritto vigente

Nessuna osservazione

Articolo 3 Entrata in vigore

Nessuna osservazione

Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti

Abbreviazione	Nome
AG	Cantone di Argovia
AI	Cantone d'Appenzello interno
UFFT	Ufficio federale della formazione professionale della tecnologia
BE	Cantone di Berna
Better Praxismanagement	Boris Etter, Better Praxismanagement, Zurigo
BL	Cantone di Basilea-Campagna
BS	Cantone di Basilea-Città
ChiroSuisse	Associazione svizzera dei chiropratici, ChiroSuisse
PCS	Partito cristiano sociale svizzero
Dr. J.-D. Lavanchy	med. gen. FMH, medicina manuale SAMM
CDPE	Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
PF	Dipartimento chimica e scienze biologiche applicate, PF Zurigo
PPD	Partito popolare democratico svizzero
FMCH	Foederatio Medicorum Chirurgicorum Helvetica
FMH	Federazione dei medici svizzeri
FR	Cantone di Friburgo
CDS	Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità
GE	Cantone di Ginevra
GL	Cantone di Glarona
GR	Cantone dei Grigioni
Collegio di medicina di base	Collegio di medicina di base
SVS	Società dei veterinari svizzeri
JU	Cantone del Giura
Giunta direttiva	Giunta direttiva degli esami federali per le professioni mediche
LU	Cantone di Lucerna
NW	Cantone di Nidvaldo
OAQ	Organo per l'accreditamento e la garanzia di sicurezza delle scuole superiori svizzere
OW	Cantone di Obvaldo
pharmaSuisse	PharmaSuisse (Società svizzera dei farmacisti)
SAMM	Società svizzera di medicina manuale
ASSM	Accademia svizzera delle scienze mediche
santésuisse	Santésuisse, gli Assicuratori svizzeri
Società svizzera di ORL	Società svizzera di oto-rino-laringologia e di chirurgia cervico facciale
SG	Cantone di San Gallo

Abbreviazione	Nome
SSMI	Società svizzera di medicina interna
SSP	Società svizzera di pediatria
SSR	Società svizzera di reumatologia
SH	Cantone di Sciaffusa
SKS	Fondazione per la protezione dei consumatori
CIMS	Commissione interfacoltà di medicina svizzera
SO	Cantone di Soletta
SP	Partito socialista svizzero
CRS	Croce rossa svizzera, Formazione professionale
SSO	Società svizzera di odontologia e stomatologia
CUS	Conferenza universitaria svizzera
ASA	Associazione svizzera d'assicuratori
CSST	Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia
SZ	Cantone di Svitto
TG	Cantone di Turgovia
TI	Cantone Ticino
Uni BS Scienze farmaceutiche	Università di Basilea, scienze farmaceutiche
Uni BS Medicina dentaria	Università di Basilea, dipartimento di medicina dentaria
Uni BE Rettorato	Università di Berna, rettorato
Uni BE Decanato facoltà di medicina	Università di Berna, decanato della facoltà di medicina
Uni ZH Medicina bucco-dentaria e odontologia	Università di Zurigo, Centro di medicina bucco-dentaria e d'odontologia
Uni ZH Protettorato medicina e scienze naturali	Università di Zurigo, protettorato medicina e scienze naturali
UR	Cantone di Uri
VD	Cantone di Vaud
Vetsuisse Zürich	Facoltà Vetsuisse dell'Università di Zurigo
AMCS	Associazione dei medici cantonali della Svizzera
VSAO	Associazione medici assistenti e capoclinica svizzeri
WA	Comitato di perfezionamento per le professioni mediche
COMCO	Commissione della concorrenza
ZG	Cantone di Zugo
ZH	Cantone di Zurigo

Panoramica statistica

Destinatari dell'indagine conoscitiva	inviato	ricevuto
1. Governi cantonali e organizzazioni intercantionali		
1.1 Governi cantonali	26	24
1.2 Principato del Liechtenstein	1	0
1.3 Organizzazioni intercantionali	7	3
2. Partiti politici	15	3
3. Federazioni centrali di importanza nazionale dell'economia	4	0
4. Altre organizzazioni e cerchie interessate		
4.1 Organizzazioni del settore della sanità	16	2
4.2 Organizzazioni del settore della formazione	38	14
4.3 Organizzazioni professionali del settore della sanità	22	10
4.4 Organizzazioni generali e altre organizzazioni	8	3
Totale	137	59
Inoltre ricevuti:		
Altre organizzazioni ed enti		7
Numero complessivo dei pareri ricevuti		66

Liste der Anhörungsadressatinnen/-adressaten/Liste des destinaires/Elenco dei destinatari

1. Kantonsregierungen und interkantonale Organisationen/ Gouvernements cantonaux et organisations intercantionales/ Governi cantonali e organizzazioni intercantionali

- Kantonsregierungen / Gouvernements cantonaux/ Governi cantonali
- Regierung des Fürstentums Liechtenstein / Gouvernement de la principauté du Liechtenstein/ Governo del Principato del Liechtenstein
- Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS) / Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten/ Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere (CRUS)
- Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK)/ Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP)/ Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)
- Schweizerische Konferenz der kant. Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK)/ Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS)/ Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS)
- Schweizerische Universitätskonferenz (SUK) / Conférence universitaire suisse (CUS)/ Conferenza Universitaria Svizzera (CUS)
- Konferenz der Fachhochschulen der Schweiz (KFH) / Conférence suisse des Hautes Ecoles Spécialisées (CSHES)/ Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali (CSSUP)
- Konferenz der Kant. Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) / Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP)/ Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CCDGP)
- Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) / Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS)/ Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS)

2. Politische Parteien/Partis politiques/Partiti politici

- AdG Alliance de Gauche
- CSP Christlich-Soziale Partei / PCS Parti chrétien-social/ PCS Partito cristiano-sociale
- CVP Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz / PDC Parti démocrate-chrétien suisse/ PPD Partito popolare democratico
- EDU Eidgenössisch-Demokratische Union / UDF Union Démocratique Fédérale/ UDF Unione Democratica Federale
- EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz / PEV Parti évangélique suisse/ PEV Partito evangelico svizzero
- FDP Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz / PRD Parti radical démocratique suisse/ PLR Partito Liberale Radicale
- Grüne Partei der Schweiz / Les Verts Parti écologiste suisse/ Partito ecologista svizzero – I Verdi
- Grünliberale Zürich
- Lega dei Ticinesi
- LPS Liberale Partei der Schweiz / PLS Parti libéral suisse/ PLS Partito liberale svizzero
- PdAS Partei der Arbeit der Schweiz / PST Parti suisse du Travail - POP/ PDL Partito Svizzero del Lavoro
- SD Schweizer Demokraten / DS Démocrates Suisses/ DS Democratici Svizzeri
- Sozialistisch Grüne Alternative Zug
- SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz / PS Parti socialiste suisse/ PS Partito socialista svizzero
- SVP Schweizerische Volkspartei / UDC Union Démocratique du Centre/ UDC Unione democratica di centro

3. Spitzenverbände der Wirtschaft / Associations faitières de l'economie / Federazioni centrali dell'economia

- Schweizerischer Arbeitgeberverband / Union patronale suisse / Unione svizzera degli imprenditori
- Schweizerischer Gewerbeverband / Union suisse des arts et métiers / Unione svizzera delle arti e mestieri

- Schweizerischer Gewerkschaftsbund / Union syndicale suisse / Unione sindacale svizzera
- Travail.Suisse

4. Übrige Organisationen und interessierte Kreise/

Autres organisations et milieux intéressés/altre organizzazioni e parti interessate

Organisationen des Gesundheitswesens

- Dachverband Schweizerischer Patientenstellen (DVSP)
- Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Bern (ISPM Bern)
- Interpharma
- santésuisse
- Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften (SAMW) / Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM)/ Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM)
- Schweizerische Gesellschaft der pharmazeutischen Wissenschaften (SGPhW) / Société Suisse des Sciences pharmaceutiques (SSSPH)/ Società Svizzera delle Scienze farmaceutiche (SSSF)
- Schweizerische Gesellschaft für Gerontologie (SGG) / Société Suisse de Gérontologie (SSG)/ Società Svizzera di Gerontologia (SSG)
- Schweizerische Fachgesellschaft für Geriatrie (SFGG) / Société Professionnelle Suisse de Gériatrie (SPSG)/ Società Professionale Svizzera di Geriatria (SPSG)
- Schweizerische Gesellschaft für Prävention und Gesundheitswesen (SGPG) / Société suisse de santé publique (SSSP)/ Società svizzera di salute pubblica (SSSP)
- Schweizerischer Physiotherapeutenverband (SPV)/ Federazione svizzera dei Fisioterapisti (FSF)
- Schweizerisches Tropeninstitut (STI) / Institut Tropical Suisse/ Istituto tropicale svizzero
- Spitex-Verband Schweiz / Association suisse des services d'aide et de soins à domicile / Spitex
- Stiftung Schweiz. Patienten- und Versicherten-Organisationen (SPO) / Organisation Suisse des Patients (OSP)/ Organizzazione Svizzera dei Pazienti (OSP)
- Vereinigung der Importeure Pharmazeutischer Spezialitäten (vips) / Association des Entreprises Pharmaceutiques en Suisse/ Associazione delle imprese farmaceutiche in Svizzera
- Vereinigung der Kantonsärzte und Kantonsärztinnen der Schweiz (VKS) / Association des médecins cantonaux de Suisse (AMCS)/ Associazione dei medici cantonali svizzeri (AMCS)
- Vereinigung der Schweizer Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte (VSKT) / Association suisse des vétérinaires cantonaux (ASVC)/ Associazione svizzera dei veterinari cantonali

Organisationen des Bildungswesens/Bereich Gesundheit

- Departement für Chemie und Angewandte Biowissenschaften, Zürich
- Departement Pharmazeutische Wissenschaften, Studienkoordination, Basel
- Philosophisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Studiendekan, Basel
- Departement Chemie und Biochemie, Naturwissenschaftliche Fakultät, Bern
- Faculté des sciences, Section des sciences pharmaceutiques, Genève
- Conseillère aux études de la section des sciences pharmaceutiques, Lausanne
- Faculté des sciences, Sciences pharmaceutiques, Fribourg
- Faculté des sciences, Sciences pharmaceutiques, Neuchâtel
- Leitender Ausschuss für die eidg. Medizinalprüfungen / Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales/ Giunta direttiva degli esami federali per le professioni mediche
- Universität Basel, Rektorat
- Universität Bern, Rektorat
- Université de Fribourg, Rectorat
- Université de Genève, Rectorat
- Université de Lausanne, Rectorat
- Université de Neuchâtel, Rectorat
- Universität Zürich, Rektorat
- Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung der schweizerischen Hochschulen (OAQ) / Organe d'accréditation et d'assurance qualité des hautes écoles suisses (OAQ)/ Organo di accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni universitarie svizzere (OAQ)
- Schweizerische Medizinische Interfakultätskommission (SMIFK) / Commission interfacultaire médicale suisse (CIMS)/ Commissione interfaccoltaria medica svizzera (CIMS)
- Schweizerische Vereinigung der Pharmaziedozenten (ASEP)
- Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (SWTR) / Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST)/ Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSST)

- Schweizerisches Rotes Kreuz, Abteilung Berufsbildung (SRK/Berufsbildung) / Croix-Rouge suisse, Formation professionnelle (CRS)/ Croce Rossa Svizzera, formazione professionale (CRS)
- Universität Basel, Dekanat der Medizinischen Fakultät Basel
- Universität Bern, Dekanat der Medizinischen Fakultät Bern
- Universität Zürich, Dekanat der Medizinischen Fakultät Zürich
- Université de Genève, Faculté de médecine. Décanat
- Université de Lausanne, Faculté de biologie et de médecine, Décanat
- Vetsuisse-Fakultät, Universität Bern
- Vetsuisse-Fakultät, Universität Zürich
- Weiterbildungsausschuss für medizinische Berufe / Comité de la formation postgrade pour les professions médicales/ Comitato di perfezionamento per le professioni mediche
- Zahnmedizinische Kliniken der Universität Bern
- Zahnärztliches Institut der Universität Zürich
- Leitung Departement Zahnmedizin, Basel
- Président de la section de médecine dentaire, Genève
- Université de Neuchâtel, Faculté des sciences, Médecine dentaire
- Université de Fribourg, Faculté des sciences, Décanat
- Université de Lausanne, Ecole de médecine
- Université de Lausanne, Bureau des Immatriculations
- Zürcher Fachhochschule (ZFH)

Berufsorganisationen im Bereich Gesundheit

- Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP) / Fédération Suisse des Psychologues (FSP)/ Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli psicologi (FSP)
- Foederatio Medicarum Practicarum (FMP)
- Foederatio Medicorum Psychiatricorum et Psychotherapeuticorum (FMPP)
- Gesellschaft der Schweizerischen Industrie-ApothekerInnen (GSIA) / Société Suisse des Pharmaciens(ne)s d'Industrie (SSPI)
- Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte (GST) / Société des Vétérinaires Suisses (SVS)/ Società dei veterinari svizzeri (SVS)
- Groupe Intercantonal Romands et Tessinois de Psychologues (GIR)
- Kollegium für Hausarztmedizin (KHM) / Collège de Médecine de Premier Recours (CMPR)/ Collegio di medicina di base (CMB)
- Schweizerische Ärztegesellschaft für Manuelle Medizin (SAMM)/ Società svizzera di medicina manuale (SAMM)
- Schweizerische Chiropraktoren-Gesellschaft (SCG) / Association Suisse des Chiropraticiens (ASC)/ Associazione Svizzera dei Chiropratici (ASC)
- Schweizerische Gesellschaft für Allgemeinmedizin (SGAM) / Société Suisse de Médecine Générale (SSMG)/ Società Svizzera di Medicina Generale (SSMG)
- Schweizerische Gesellschaft für Innere Medizin (SGIM) / Société Suisse de Médecine Interne (SSMI)/ Società Svizzera di Medicina Interna (SSMI)
- Schweizerische Gesellschaft für Rechtsmedizin (SGRM) / Société Suisse de Médecine Légale (SSML)/ Società Svizzera di Medicina Legale (SSML)
- Schweizerische Vereinigung der Belegärzte an Privatkliniken (SVBP) / Associations Suisse des Médecins indépendants travaillant en Cliniques privées et Hôpitaux (ASMI)
- Schweizerische Zahnärztegesellschaft (SSO) / Société Suisse d'Odonto-stomatologie/ Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia (SSO)
- Schweizerischer Apothekerverband (SAV) / Société Suisse des Pharmaciens (SSPh)/ Associazione svizzera dei Farmacisti (SSP)
- Schweizer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten Verband (SPV) / Association Suisse des Psychothérapeutes (ASP)/ Associazione svizzera degli psicoterapeuti (ASP)
- Schweizer Berufsverband der Krankenschwestern und Krankenpfleger (SBK) / Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI)/ Associazione svizzera degli infermieri (ASI)
- Société Médicale de Suisse Romande (SMSR)
- Gesellschaft schweizerischer Amts- und Spitalapotheker (GSASA) / Société suisse des pharmaciens de l'administration et des hôpitaux/ Società svizzera dei farmacisti dell'amministrazione e degli ospedali (GSASA)
- Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte (VSAO) / Association suisse des médecins assistant(e)s et chef(fe)s de clinique (ASMAC)/ Associazione Svizzera dei medici assistenti e capiclinica (ASMAC)

- Verbindung der Schweizer Ärzte (FMH) / Fédération des médecins suisses/ Federazioni dei medici svizzeri (FMH)
- Verein der Leitenden Spitalärzte der Schweiz (VLSS) / Association des Médecins Dirigeants d'Hôpitaux de Suisse (AMDHS)/ Associazione dei medici dirigenti ospedalieri svizzeri

Allgemeine Organisationen

- Associazione consumatrici della svizzera italiana (ACSI)
- Schweizerischer Verband freier Berufe (SVFB) / Union suisse des professions libérales (USPL)/ Unione svizzera delle professioni liberali (USPL)
- Schweizerischer Verband für Berufsberatung (SVB) / Association suisse pour l'orientation scolaire et professionnelle (ASOSP)/ Associazione svizzera per l'orientamento scolastico e professionale (ASOSP)
- Schweizerischer Versicherungsverband (SVV) / Association Suisse d'Assurances (ASA)/ Associazione Svizzera d'Assicurazione (ASA)
- Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)
- Wettbewerbskommission (Weko) / Commission de la concurrence/ Commissione della concorrenza (COMCO)

Andere

- AIDS-Aufklärung Schweiz (AAS) / SIDA Information Suisse/ AIDS Informazione Svizzera
- Hippokratische Gesellschaft Schweiz (HippGes)